



**COMUNE DI PEDRENGO**

*Provincia di Bergamo*

SETTORE TECNICO II

Servizio Ambiente ed Ecologia



---

# **REGOLAMENTO**

## **PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI**



*Approvato con integrazioni e modifiche con Deliberazione di  
Consiglio Comunale n. 21 del 06.06.2023*



# COMUNE DI PEDRENGO

*Provincia di Bergamo*

SETTORE TECNICO II


Servizio Ambiente ed Ecologia



Piazza Elena Frizzoni  
Telefono: +39 035661027

24066 - Pedrengo (BG)

[protocollo@comune.pedrengo.bg.it](mailto:protocollo@comune.pedrengo.bg.it)



**Planimetria del territorio servito dalla raccolta rifiuti urbani**

## TITOLO I

### - Disposizioni generali -

#### **Art. 1 - Oggetto del regolamento.**

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione del Decreto legislativo 152/06, art. 198, comma 2, ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani (RU), nonché le modalità di gestione e di funzionamento del centro di raccolta di rifiuti urbani e conferiti in modo differenziato di Pedrengo sito in via Giardini di seguito chiamato anche CDR.

2. Il presente regolamento viene integrato per le modalità di gestione del CDR ai sensi e per gli effetti della seguente normativa:

- D.Lgs. 152/2006 art. 183;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 8 aprile 2008 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 aprile 2008, n. 99), recante la *"Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lett. mm) del D.lgs n. 152/2006 e successive modifiche"*, così come modificato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 maggio 2009 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 luglio 2009, n. 165);
- D.Lgs n. 116 del 3 settembre 2020 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 settembre 2020, n. 226), in attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

3. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione all'ambiente ed un efficace controllo, tenendo conto anche della specificità dei rifiuti pericolosi.

I rifiuti devono essere recuperati e smaltiti senza pericolo della salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero causare danni all'ambiente.

4. Le Autorità competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione di pericolosità dei rifiuti. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere ridotti il più possibile potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

Tutte le fasi di gestione dei rifiuti devono essere svolte in condizioni di massima sicurezza.

5. Il Comune promuove tutte le iniziative tendenti a diminuire la produzione di rifiuti sia coinvolgendo la popolazione interessata che attraverso adeguati interventi di raccolta differenziata e di recupero dei materiali. Il gestore del servizio ha l'obbligo di seguire razionalmente l'innovazione tecnologica in materia ambientale e conseguentemente di aggiornare, sotto il profilo tecnico-scientifico il proprio personale, i propri mezzi e le proprie dotazioni, promuovendo la sperimentazione di tutte le forme organizzative che consentano il continuo miglioramento del servizio.

#### **Art. 2 - Criteri generali.**

1. La gestione dei rifiuti è organizzata attraverso l'attivazione di un sistema integrato di raccolta, smaltimento e recupero articolato su base territoriale;
2. La gestione dei rifiuti è finalizzata a:

- a) limitare la produzione di rifiuti, anche attraverso la promozione di un diverso atteggiamento critico del consumatore nei confronti dei prodotti «usa e getta»;
- b) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- c) separare le frazioni pericolose ed inquinanti minimizzando l'impatto ambientale dei processi di trattamento e successivi;
- d) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalle fasi di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

### **Art. 3 - Definizioni.**

È volontà suddividere in categorie merceologiche tutti i rifiuti prodotti sul proprio territorio, al fine di individuarne la modalità di raccolta, che sia di tipologia porta a porta, e cioè ritirata al di fuori dell'abitazione privata dell'utente, o conferito dall'utente stesso presso il Centro di raccolta differenziata posto in Via Giardini a Pedrengo (BG).

(L'elenco completo delle categorie merceologiche è contenuto nel documento depositato presso l'Ufficio competente, è sempre consultabile, ed è periodicamente aggiornato e distribuito alla cittadinanza).

**FRAZIONE ORGANICA:** ovvero la parte biodegradabile e putrescibile dei rifiuti di provenienza alimentare, di cucine e mense, cotti o crudi. Non inserire rifiuti vegetali da manutenzione di giardini e balconi nella raccolta differenziata della frazione organica.

**VETRO E BARATTOLAME:** ogni genere di vetro di qualsiasi colore

**RESIDUO SECCO:** tutti i rifiuti secchi non recuperabili e non compresi nelle altre categorie di rifiuti

**PLASTICA:** ogni genere di recipiente contenente prodotti alimentari e prodotti non alimentari purché PULITI (contrassegnati dai simboli di riciclo).

**INGOMBRANTI:** esclusivamente rifiuti di grandi dimensioni quali divani, poltrone, materassi, mobiletti vari ecc.

**RIFIUTI ELETTRONICI (RAEE):** Televisori, frigoriferi/freezer, computer, condizionatori d'aria, schede elettroniche, radio, radiosveglie, computer, modem, stampanti (prive di toner), stereo, videoregistratori, piccoli elettrodomestici

**METALLI:** pezzi metalli in genere di dimensioni contenute, latte e contenitori per alimenti, bombolette senza simboli di pericolo, oggetti metallici di grandi dimensioni, biciclette, scaffali e armadi metallici;

**LEGNO:** Cassette, mobili anche rivestiti, pallet, sedie, tavoli, mobiletti, infissi, cornici e ogni altro oggetto in legno;

**RIFIUTI DA GIARDINO:** l'erba, i rami, le foglie, i fiori provenienti dalla manutenzione domestica dei giardini e dei balconi.

**INERTI:** piccole quantità di rifiuti misti derivanti esclusivamente da piccole manutenzioni di abitazioni civili

operati in ambito domestico (fai da te) quali mattoni, piastrelle, calcinacci, cartongesso (water, lavandini, derivanti da piccole manutenzioni, vanno conferiti nell'apposito cassone). Non si possono conferire grosse quantità derivanti da ristrutturazioni di edifici. Rifiuti prodotti a seguito di arti, professioni o attività economiche non possono MAI essere conferiti al Centro di raccolta differenziata.

URBANI PERICOLOSI: pile esauste e medicinali scaduti, oli minerali e vegetali, toner, tubi fluorescenti.

IMBALLAGGI: polistirolo in grandi dimensioni, cellophane;

INDUMENTI USATI quali scarpe, borse, cinture, indumenti usati, abiti dismessi, tendaggi, accappatoi, salviette e teli spugna, coperte, lenzuola, materassi in lana (senza molle).

#### **Art. 4 - Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento.**

1. Il presente regolamento non si applica:

- a) agli effluenti gassosi emessi in atmosfera;
- b) ai rifiuti radioattivi;
- c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- d) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- e) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido.

#### **Art. 5 - Classificazione dei rifiuti.**

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in «**rifiuti urbani**» e «**rifiuti speciali**» e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in «**rifiuti pericolosi**» e «**rifiuti non pericolosi**».

#### **Art. 6 - Rifiuti urbani.**

1. Secondo la nuova classificazione introdotta dal Decreto n.47 del 09.08.2021 di approvazione delle "Linee guida sulla classificazione dei rifiuti" di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la protezione dell'Ambiente del del 18.05.2021 n. 105, sono considerati rifiuti urbani:
  - 1) i rifiuti domestici indifferenziati, anche ingombranti, e da raccolta differenziata;
  - 2) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - 3) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
  - 4) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati.

### **Art. 7 - Rifiuti speciali.**

1. Per rifiuti speciali si intendono:
  - 1) i rifiuti da attività agro-industriali ed agricole non esclusi dalla normativa sui rifiuti;
  - 2) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
  - 3) i rifiuti da lavorazioni industriali;
  - 4) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - 5) i rifiuti da attività commerciali;
  - 6) i rifiuti da attività di servizio;
  - 7) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - 8) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
  - 9) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
  - 10) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

### **Art. 8 - Rifiuti pericolosi.**

1. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/06, art. 184.

### **Art. 9 - Attività di competenza del comune.**

1. Compete al Comune, che l'esercita secondo la normativa vigente, la gestione di tutti i rifiuti urbani.
2. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato qualora queste siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, nonché di società terza per la gestione dei servizi di igiene urbana.

### **Art. 10 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani.**

1. Competono ai produttori dei rifiuti urbani tutte le attività di deposito temporaneo e di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti.

### **Art. 11 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti speciali.**

1. Compete ai produttori di rifiuti speciali, provvedere, a proprie spese, allo smaltimento degli stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati.

## **TITOLO II**

### **- Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani -**

#### **Art. 12 - Definizione della zona di raccolta.**

1. La zona del territorio comunale interessata alla raccolta dei rifiuti urbani coincide con il perimetro individuato nella planimetria della gestione del servizio in appalto, e riportata nella parte iniziale del presente regolamento.
2. È fatto obbligo di conferire i rifiuti al servizio pubblico depositandoli presso il punto di raccolta più vicino.

#### **Art. 13 - Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta.**

1. Al fine di applicare alla fase della raccolta il sistema integrato di gestione dei rifiuti, il servizio è articolato con diverse modalità operative che possono attuarsi in alternativa o in concomitanza allo scopo di meglio adattarsi alla realtà sociale, urbanistica ed economica ed al suo evolversi; in particolare sono previsti:

- a) servizi di raccolta «porta a porta»;
- b) servizi di raccolta presso il Centro di Raccolta Comunale;
- c) servizi di raccolta su chiamata per gli ingombranti domestici;
- d) altri servizi specifici: compostaggio domestico, contenitori pluriuso ecc.

## TITOLO III

### - Gestione dei rifiuti solidi urbani - raccolta porta a porta -

La raccolta dei rifiuti urbani ordinari indistinti viene effettuata con servizio domiciliare «porta a porta», mediante l'utilizzo di sacchi a perdere e di specifici contenitori.

#### **Art. 14 - Tipologia e caratteristiche dei contenitori per il conferimento ai servizi di raccolta porta a porta.**

1. Le frazioni di rifiuto interessate dai servizi di raccolta porta a porta devono essere conferite, a seconda delle caratteristiche merceologiche e di quanto prescritto in questo regolamento, nei seguenti modi:

- a) imballate in sacchi da asportare unitamente al rifiuto;
- b) in contenitori dedicati in dotazione all'utenza;

2. Per quanto concerne i contenitori di cui alla lettera b) del comma 1, è obbligatorio l'utilizzo di quelli forniti dal Comune.

3. La raccolta differenziata, a domicilio, **della frazione plastica**, deve essere effettuata mediante i sacchi di cui alla lettera a). Possono essere utilizzati anche tipi diversi purché aventi le medesime caratteristiche di quelli forniti dall'Amministrazione: devono essere semitrasparenti talda consentire l'ispezione visiva e l'eventuale controllo del contenuto.

4. La raccolta differenziata, a domicilio, **della frazione organica**, deve essere effettuata mediante idonei bidoni consegnati dal Comune in comodato d'uso.

Per i condomini costituiti da un numero superiore a 4 unità abitative, il bidone è unico e di capacità adeguata; per i condomini costituiti da un numero inferiore a 4 unità e per le singole unità abitative, la frazione organica deve essere raccolta in bidoncini monofamiliari, fatte salve eventuali condizioni di carattere igienico - sanitario che richiedono un differente conferimento, valutate caso per caso dall'organo competente.

5. La raccolta differenziata, a domicilio, **della frazione vetro-lattine** deve essere effettuata mediante idonei bidoni consegnati dal Comune, in comodato d'uso.

6. La raccolta differenziata, a domicilio, **della frazione indifferenziata**, deve essere effettuata mediante idonei bidoni consegnati dal Comune in comodato d'uso. All'interno di tali bidoni il rifiuto indifferenziato deve essere depositato in sacchi.

7. La raccolta differenziata **della frazione olii vegetali esausti**, deve essere effettuata mediante idonei bidoni consegnati dal Comune in comodato d'uso. Il contenuto di tali bidoni deve essere conferito al CDR negli orari di apertura.

8. La raccolta differenziata, a domicilio, **del materiale assorbente**, deve essere effettuata mediante idonei bidoni consegnati dal Comune in comodato d'uso. All'interno di tali bidoni il rifiuto indifferenziato deve essere depositato in sacchi semitrasparenti.

9. I bidoni consegnati in comodato d'uso sono contrassegnati da un numero di serie associato all'utente intestatario della Tari. Ogni utenza, domestica e non domestica, è responsabile del corretto conferimento dei rifiuti e della custodia del bidone in dotazione.

In caso di conferimento non conforme del rifiuto sarà possibile individuare, attraverso il codice del bidone, l'utente responsabile.

La consegna dei bidoni avviene negli orari di apertura dell'Ufficio competente, presentando il documento di identità. Il ritiro può essere effettuato dall'intestatario della tassa rifiuti o da delegato presentando apposita delega scritta.

In caso di rottura del contenitore è possibile effettuare richiesta di sostituzione del bidone rotto previa compilazione del modulo di richiesta (Allegato B) e riportando presso l'ufficio comunale competente il bidone rotto. In tale casistica il bidone verrà sostituito gratuitamente.

In caso di necessità è possibile, per gli utenti del servizio, richiedere più di un bidone per il conferimento dei rifiuti, previa compilazione del modulo di richiesta (Allegato A) e specificando le motivazioni della fornitura aggiuntiva. L'Ufficio comunale competente, verificata la sussistenza delle ragioni che motivano la richiesta, provvederà al rilascio dei bidoni.

Il costo del/dei bidoni aggiuntivi è a carico dell'utente che lo abbia richiesto e dovrà essere effettuato al ritiro del bidone. Il costo dei bidoni è indicato nell'Allegato E. Ad eccezione del bidone aggiuntivo per la frazione indifferenziata, le altre tipologie di bidoni, se richiesti in aggiunta a quello dato in dotazione all'utente, non comportano una maggiorazione sul pagamento della tassa rifiuti.

In caso di cambio di residenza dell'utente i bidoni, consegnati gratuitamente in comodato d'uso, devono essere restituiti all'Ufficio ecologia, puliti e in buone condizioni, tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dalla data di emigrazione o dalla data di cessata occupazione dei locali. In caso contrario o nell'ipotesi di restituzione di bidoni in pessime condizioni, il costo del bidone come nuovo, verrà addebitato all'utente nella cartella di pagamento della tassa rifiuti.

#### **Art. 15 - Modalità di conferimento ai servizi di raccolta porta a porta.**

1. Il conferimento diretto dei rifiuti mediante sacchi o contenitori mono o pluriutenza è regolato nel modo seguente:

a) i sacchi ed i contenitori devono essere esposti fuori dalle abitazioni e devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi; è fatto espresso divieto di abbandonarli od esporli nei giorni precedenti la raccolta. Il giorno precedente la raccolta è consentita l'esposizione dei sacchi e/o contenitori dopo le ore 20,00 (venti) in orario legale e dopo le ore 18.00 (diciotto) in orario solare, e non oltre le ore 5.00 (cinque) del giorno di raccolta;

b) i contenitori devono essere tempestivamente ritirati a cura dell'utenza a svuotamento avvenuto e comunque non oltre le ore 24.00 (ventiquattro) del giorno di raccolta;

c) è reso obbligatorio il recupero, da parte dell'utente conferente, dei rifiuti eventualmente non ritirati dagli addetti a causa del mancato rispetto delle modalità di conferimento prescritte, dell'esposizione tardiva o di qualsiasi altra causa anche non dipendente da volontà o colpa dell'utente.

2. Il conferimento deve avvenire, su suolo pubblico, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo alla popolazione.

3. È obbligatorio l'impiego di sacchi o contenitori aventi le caratteristiche, anche cromatiche, e recanti le diciture prescritte per ogni singola frazione di rifiuto, qualora l'Amministrazione decida di attivare forme di tariffazione. I rifiuti conferiti in contenitori diversi da quelli prescritti non saranno raccolti.

4. È fatto divieto di:

a) introdurre nel sacco o nei contenitori, senza adeguate protezioni, oggetti taglienti o acuminati, che possano provocare lacerazioni e mettere in pericolo la sicurezza degli addetti alla raccolta ed alle successive fasi di trattamento;

b) introdurre nei sacchi o nei contenitori rifiuti liquidi od eccessivamente impregnati di liquidi che provochino fuoriuscita di percolato;

c) lasciare fuoriuscire dal sacco parte dei rifiuti;

d) riempire oltre misura i sacchi rischiando la loro rottura;

- e) conferire sacchi aperti o chiusi malamente;
  - f) esporre oggetti vari all'esterno dei sacchi o dei contenitori o legati esternamente ad essi;
  - g) è vietato posizionare in modo più o meno continuativo, al di fuori degli orari previsti dal comma 1, lettera a, del presente articolo, contenitori o cassonetti su suolo pubblico e privato ad uso pubblico
5. In caso di frazioni raccolte con il sistema porta a porta, senza il supporto di appositi sacchi o contenitori, i materiali da raccogliere dovranno essere confezionati o impilati in modo da occupare il minor spazio possibile al fine di evitare la loro dispersione nelle aree circostanti, danni agli addetti alla raccolta e, in genere, alla popolazione e/o all'ambiente;
6. Il comune predispose un adeguato servizio di accertamento della corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo anche attraverso controlli a campione, controlli casuali o su segnalazione degli addetti alla raccolta.

### **Art. 16 - Conferimento e raccolta della frazione umida**

1. Il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani (frazione umida), qualora sia attivato dal comune, è finalizzato al riciclaggio organico per la produzione di "compost".
2. Il conferimento e la raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani dovrà essere effettuato tramite l'uso congiunto di sacchi a perdere e contenitori dedicati, mono o pluriutenza, secondo le modalità di seguito esposte:
  - a) le utenze devono conferire la frazione organica negli appositi sacchetti biodegradabili;
  - b) le utenze possono usufruire di contenitori mono pluriutenza in cui conferire i sacchetti biodegradabili;
  - c) i contenitori devono essere esposti, a cura dell'utenza, sulla sede stradale nei luoghi ed orari stabiliti per la raccolta. I contenitori devono essere custoditi all'interno di spazi privati e posizionati sulla strada solo in concomitanza al passaggio dei mezzi di raccolta.

Per la tipologia e gli esempi di rifiuto conferibile si veda l'allegato D al presente regolamento.

### **Art. 17 – Utilizzo del compostaggio domestico**

Il Comune promuove il trattamento in proprio di tutte le frazioni organiche e in particolare della frazione organica dei rifiuti urbani attraverso il processo di compostaggio domestico che va condotto nei limiti e nel rispetto delle indicazioni tecniche di seguito specificate:

1. L'adesione dà diritto ad una riduzione sulla tassa di smaltimento dei rifiuti urbani.
2. L'utente:
  - a) è tenuto ad avviare a recupero in proprio la frazione organica prodotta nell'unità domestica di appartenenza dell'utente stesso. Per frazione organica si intendono tutti i rifiuti di natura organica provenienti da attività di preparazione dei pasti e delle pietanze e piccoli quantitativi di vegetali da manutenzione del giardino come erba di sfalcio, ramaglie, ecc;
  - b) si impegna ad applicare i principi del compostaggio domestico al fine dell'ottimizzazione del processo e dell'ottenimento di compost di qualità.
3. Il Comune si impegna:
  - a) a stabilire e riconoscere una riduzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani in caso di rilevante aumento della percentuale di raccolta differenziata;
  - b) a verificare eventuali irregolarità connesse all'adesione da parte dei cittadini all'iniziativa oggetto del

presente titolo.

4. Non possono aderire al compostaggio domestico:

- a) le utenze non domestiche a meno che non possano rientrare nella definizione di compostaggio di collettività.
- b) le utenze domestiche che non dispongono di una sufficiente e idonea area di scoperto di proprietà privata.

5. Modalità di svolgimento del compostaggio domestico

- a) Il compostaggio domestico deve essere realizzato presso aree di esclusiva pertinenza dell'utente aderente e in modo da non recare danno all'ambiente, costituire pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per le altre utenze;
- b) L'utente aderente deve avviare al compostaggio solo le frazioni organiche precisate in questo regolamento.

6. Modalità di adesione

- a) Per aderire al compostaggio domestico l'utente deve presentare apposita domanda nella quale autocertifica il possesso e l'utilizzo di una effettiva ed efficiente struttura di compostaggio;
- b) L'utente che non intenda più aderire all'iniziativa dopo l'attivazione del servizio di raccolta domiciliare della frazione organica dei rifiuti urbani dovrà presentare domanda di disdetta dell'utilizzo del compostaggio.

7) Albo compostatori

- a) Il Comune si impegna a redigere un albo compostatori contenente i dati delle utenze che hanno effettuato la domanda di compostaggio e che sono risultate idonee.

8) Controlli e monitoraggio

- a) Il personale comunale, anche attraverso il servizio di Vigilanza di Polizia Locale, sottoporrà l'utenza aderente al compostaggio domestico ad appositi accertamenti e controlli atti a verificare il corretto svolgimento del compostaggio e la corrispondenza a quanto autocertificato. Tali controlli possono essere effettuati dal personale comunale in qualsiasi momento, anche successivamente alla prima verifica di idoneità.

9. Uso improprio e non conformità

- a) L'uso improprio o qualsiasi non conformità, che possa rendere l'utente non più in grado di effettuare il compostaggio domestico, comportano l'automatica ed immediata revoca ed esclusione, per l'intero anno di contestazione dell'irregolarità, dalla riduzione tariffaria;

- b) È vietato da parte dell'utente:

- miscelare rifiuti pericolosi con i rifiuti compostabili;
- immettere nei contenitori dei rifiuti compostabili rifiuti diversi da quelli ai quali siano destinati;
- depositare i rifiuti nel contenitore quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio ed abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore;
- danneggiare i contenitori, impiegarli per usi impropri e trasportarli in luoghi diversi da quelli previsti;
- l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto comportabile su tutte le aree pubbliche e private nonché l'immissione di rifiuti adibiti al compostaggio, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee;

Per la tipologia e gli esempi di rifiuto conferibile si veda l'Allegato D di questo regolamento.

## **Art. 18 - Conferimento e raccolta del materiale cartaceo**

1. Il conferimento e la raccolta differenziata del materiale cartaceo ed altri materiali celluloseici è effettuata porta a porta con cadenza quindicinale, secondo le seguenti modalità:

a) La carta e il cartone sono raccolti a domicilio dopo essere stati collocati dagli utenti in contenitori di cartone scartati dagli utenti stessi o in pacchi di carta tenuti legati da spago o in shopper di carta a perdere, e deve avere le seguenti caratteristiche:

- devono essere conferiti esclusivamente carta pulita, giornali, riviste, scatole in cartone e cartoncino, carta da pacco, libri, cartoni per alimenti senza residui;
- non devono essere conferiti carta plastificata, oliata o sporca;
- gli imballaggi voluminosi devono essere tassativamente ripiegati ed esposti per la raccolta anche esternamente ai contenitori di cui sopra.

b) Presso il centro di raccolta è possibile ritirare dall'apposita area assegnata, dei cartoni in buone condizioni da utilizzare per la raccolta della carta e il conferimento con il metodo porta a porta.

Per la tipologia e gli esempi di rifiuto conferibile si veda l'allegato D al presente regolamento.

2. In caso di conferimento di grandi quantità, per le utenze non domestiche è possibile l'utilizzo di idonei bidoni da acquistare direttamente presso il Gestore del servizio.

## **Art. 19 - Conferimento e raccolta del materiale assorbente**

1. Il conferimento e la raccolta differenziata del materiale assorbente è effettuata porta a porta con cadenza settimanale, e i bidoni dovranno essere collocati dall'utente e posizionati a filo strada.

Per materiale assorbente si identificano pannolini, traversine sia per uso umano che animale.

Il conferimento all'interno dell'apposito bidone dovrà essere fatto tramite sacchi semitrasparenti.

## **Art. 20 - Conferimento e raccolta degli indumenti usati**

1. L'Amministrazione Comunale affida il servizio di raccolta degli indumenti usati a una società specializzata del settore, stipulando una convenzione a tempo determinato.

Sono considerati indumenti usati abiti, scarpe, borse, cinture e altri accessori di abbigliamento, lenzuola, coperte e biancheria da casa. Il tutto puliti, in uno stato 'ragionevole' di conservazione inseriti in buste di vario genere per facilitarne la manipolazione e preservarne il più possibile lo stato.

2. La raccolta degli indumenti usati è effettuata secondo le seguenti modalità:

- Conferimento presso il centro di raccolta di via Giardini nell'area assegnata.

3. È vietato l'abbandono di qualsiasi tipologia di rifiuto nei pressi e all'interno dei contenitori di raccolta.

È vietato manomettere i contenitori e appropriarsi degli indumenti usati depositati.

Per la tipologia e gli esempi di rifiuto conferibile si veda l'allegato D al presente regolamento.

## **Art. 21 - Conferimento e raccolta degli imballaggi in plastica.**

1. La raccolta domiciliare dei contenitori in plastica avverrà con cadenza quindicinale.

I materiali, oggetto di raccolta, dovranno essere collocati dagli utenti in sacchi di plastica trasparente di colore giallo chiusi e posizionati a filo strada.

I sacchi di plastica saranno forniti dall'Amministrazione Comunale in un numero di 2 rotoli per utenza.

2. Sarà facoltà degli addetti al servizio effettuare il controllo del materiale conferito tramite valutazione visiva del contenuto dei sacchi trasparenti; in caso di riscontro di materiale improprio e non corrispondente qualitativamente a quanto prescritto gli addetti alla raccolta potranno lasciare il materiale in sito, contrassegnandoli opportunamente, e dovranno segnalare l'inadempienza al comune.
3. Possono essere utilizzati anche tipi diversi purché aventi le medesime caratteristiche di quelli forniti dall'Amministrazione: devono essere semitrasparenti tali da consentire l'ispezione visiva e l'eventuale controllo del contenuto.

Per la tipologia e gli esempi di rifiuto conferibile si veda l'allegato D al presente regolamento.

#### **Art. 22 - Conferimento e raccolta dei contenitori in vetro e metallo.**

1. La raccolta domiciliare dei contenitori in vetro e metallo avviene con cadenza quindicinale.
2. I materiali dovranno essere collocati dagli utenti in contenitori rigidi chiusi sui lati e sul fondo, posizionati a filo strada; i contenitori sono forniti dal Comune e dovranno essere conformi alle normative sulla sicurezza fisica dei lavoratori, preferibilmente di capacità di circa 35 l per lo svuotamento manuale e da 120 a 360 l per lo svuotamento meccanizzato. Gli operatori addetti al servizio dovranno effettuare il controllo del materiale conferito tramite valutazione visiva. In caso di riscontro di materiale improprio e non corrispondente qualitativamente a quanto prescritto gli addetti alla raccolta potranno lasciare il materiale in sito, contrassegnandolo opportunamente.

Per la tipologia e gli esempi di rifiuto conferibile si veda l'allegato D al presente regolamento.

#### **Art. 23 - Conferimento e raccolta dei rifiuti solidi urbani non ingombranti (secco).**

1. La raccolta domiciliare dei rifiuti solidi urbani non ingombranti provenienti da utenze domestiche o assimilabili per qualità e quantità avviene con cadenza settimanale; il rifiuto andrà conferito in idonei bidoni che verranno forniti dal Comune. All'interno di tali bidoni il rifiuto dovrà essere contenuto in sacchi.
2. Gli utenti dovranno collocare i rifiuti sul ciglio stradale e comunque in zone di facile ed agevole accesso agli automezzi impiegati per il servizio.

Per la tipologia e gli esempi di rifiuto conferibile si veda l'allegato D al presente regolamento.

## TITOLO IV

### - Gestione dei rifiuti solidi urbani presso il Centro di raccolta -

#### Art. 24 - Rifiuti conferibili.

1. Sono conferibili al centro di raccolta esclusivamente le tipologie di rifiuti definite dal punto 4.2 dell'allegato 1 al D.M. 08.04.2008 così come integrato dal D.M. 13.05.2009 e dal D.Lgs. 116 del 03.09.2020. Tutte le utenze domestiche residenti o domiciliate nel Comune di Pedrengo e regolarmente iscritte nei ruoli TARI, potranno conferire, secondo le proprie necessità, i rifiuti differenziati, di seguito specificati:

<b>CODICE E.E.R.</b>	<b>TIPOLOGIA DEL RIFIUTO DIFFERENZIATO (decisione 2014/955/UE del 18/12/2014)</b>
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche)
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone
15 01 02	Imballaggi di plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi compositi
15 01 06	Imballaggi in materiale misti (es. plastica/lattine)
15 01 07	Imballaggi di vetro
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
15 01 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (es. contenitori T e/o F)
15 01 11*	
16 01 03	Pneumatici fuori uso (provenienti da utenze domestiche)
16 01 07*	Filtri dell'olio
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)
16 05 04*	Gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol provenienti da utenze domestiche)
16 05 05	
17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle, e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06* (solo provenienti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo provenienti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)
20 01 01	Carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	Abbigliamento

20 01 11	Prodotti tessili
20 01 13*	Solventi
20 01 14*	Acidi
20 01 15*	Sostanze alcaline
20 01 17*	Prodotti fotochimici
20 01 19*	Pesticidi
20 01 21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (raggruppamento RAEE - R5)
20 01 23*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (raggruppamento RAEE - R1 freddo e clima)
20 01 25	Oli e grassi commestibili
20 01 26*	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 (es. oli minerali esausti)
20 01 27*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20 01 28	Vernici, inchiostri, adesivi e resine, diverse da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 29*	Detergenti, contenenti sostanze pericolose
20 01 30	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 31*	Medicinali citossici e citostatici
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 33*	Batterie ed accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenuti tali batterie
20 01 34	Batterie ed accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*
20 01 35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (raggruppamento RAEE R3 – TV e monitor)
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21*, 20 01 23* e 20 01 35* (raggruppamento RAEE R2 - Grandi bianchi - lavatrici, lavastoviglie, cucine, ecc.-; raggruppamento R4 – piccoli elettrodomestici., apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni) 20 01 37* Legno contenente sostanze pericolose
20 01 38	Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39	Plastica
20 01 40	Metalli
20 01 41	Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche)
20 02 01	Rifiuti Biodegradabili (es. Residui di potature, sfalci, foglie)
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
20 03 07	Rifiuti Ingombranti (mobili, arredi, materassi ecc.)

**I codici con asterisco indicano i rifiuti aventi caratteristiche di pericolosità**

2. Eventuali successive variazioni e/o modifiche normative all'allegato di cui al punto 4.2 dell'allegato 1 di cui sopra, costituiranno modifica del presente regolamento senza necessità di ulteriore atto amministrativo di recepimento. Alle modifiche inerenti la tipologia dei rifiuti conferibili dovrà essere data adeguata pubblicità e comporterà la modifica degli appositi cartelli presenti presso il CDR;
3. Ai sensi della vigente normativa, non potranno essere conferiti al Centro di Raccolta Comunale:
  - a. i rifiuti pericolosi prodotti dalle Utenze Non Domestiche;

- b. i rifiuti da demolizione e costruzione prodotti dalle Utenze Non Domestiche;
  - c. i rifiuti solidi urbani indifferenziati (RSU Cod. CER 200301) prodotti da qualsiasi tipologia di utenza per i quali resta attivo il servizio di raccolta domiciliare;
  - d. i rifiuti prodotti da attività agricole, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione e i veicoli fuori uso;
4. Sono conferibili al servizio pubblico, e quindi al Centro di Raccolta Comunale, esclusivamente i rifiuti prodotti su aree oggetto di regolare applicazione della tassa sui rifiuti TARI. Con particolare riferimento alle Utenze Non Domestiche, restano esclusi i rifiuti prodotti presso aree non soggette ad applicazione della TARI.

#### **Art. 25 – Soggetti ammessi al conferimento.**

1. Il conferimento dei rifiuti al centro di raccolta può essere effettuato esclusivamente dalle utenze in regola con gli obblighi di iscrizione al ruolo comunale in materia di tassa sui rifiuti TARI.
2. Conseguentemente a quanto previsto al precedente comma 1, sono ammessi al conferimento:
  - a. Utenze Domestiche insistenti sul Comune di Pedrengo;
  - b. Operatori comunali;
  - c. Operatori del soggetto gestore del servizio di igiene urbana.
  - d. Utenze Non Domestiche che svolgono sul territorio del Comune di Pedrengo una delle attività di cui alle categorie ricomprese nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. 116/2020 ad esse iscritte:
 

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.</li> <li>○ Cinematografi e teatri.</li> <li>○ Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.</li> <li>○ Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.</li> <li>○ Stabilimenti balneari.</li> <li>○ Esposizioni, autosaloni.</li> <li>○ Alberghi con ristorante.</li> <li>○ Alberghi senza ristorante.</li> <li>○ Case di cura e riposo.</li> <li>○ Ospedali.</li> <li>○ Uffici, agenzie, studi professionali.</li> <li>○ Banche ed istituti di credito.</li> <li>○ Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.</li> <li>○ Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.</li> <li>○ Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Banchi di mercato beni durevoli.</li> <li>○ Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.</li> <li>○ Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.</li> <li>○ Carrozzeria, autofficina, elettrauto.</li> <li>○ Attività artigianali di produzione beni specifici.</li> <li>○ Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.</li> <li>○ Mense, birrerie, hamburgerie.</li> <li>○ Bar, caffè, pasticceria.</li> <li>○ Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.</li> <li>○ Plurilicenze alimentari e/o miste.</li> <li>○ Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.</li> <li>○ Ipermercati di generi misti.</li> <li>○ Banchi di mercato generi alimentari.</li> <li>○ Discoteche, night club</li> </ul>
---	--

#### **Art. 26 – Accesso al CDR da parte di UtENZE Domestiche.**

1. I soggetti di cui al precedente articolo comma a. potranno accedere al Centro di Raccolta Comunale esclusivamente previa verifica del consenso, identificandosi presso il sistema di controllo degli accessi automatico in funzione presso il CDR;
2. L'aggiornamento dell'elenco utenti abilitati all'accesso è effettuata dagli uffici preposti del Comune di Pedrengo ai quali è possibile rivolgersi in orario d'ufficio per qualsiasi necessità inerente l'accesso.
3. Di norma l'accesso al Centro di Raccolta Comunale sarà garantito alle persone fisiche iscritte nei ruoli comunali o ai componenti maggiorenni della famiglia anagrafica di cui almeno un componente risulti iscritto ai citati ruoli.
4. Il riconoscimento è effettuato mediante l'utilizzo della carta regionale dei servizi (CRS) e/o la tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi (CNS);
5. In caso di mancato riconoscimento del sistema, l'utente dovrà esibire la tessera di cui sopra all'operatore incaricato della gestione al fine di verificarne l'abilitazione. In caso di rifiuto ad esibire la documentazione prescritta ovvero di non conformità alle disposizioni, il personale incaricato inviterà l'utente a non scaricare non consentendo l'accesso al centro di raccolta.
6. Il conferimento dei rifiuti inerti effettuati dalle sole UtENZE Domestiche potrà avvenire esclusivamente in piccole quantità, con un limite massimo per singolo conferimento pari a 350 litri (10 contenitori da 35 lt. Cad) e non oltre i 3 conferimenti annui.

#### **Art. 27 – Accesso al CDR da parte di UtENZE NON Domestiche.**

1. I soggetti di cui al precedente art. 25 comma 2/d potranno accedere al Centro di Raccolta Comunale esclusivamente previa verifica del consenso, identificandosi presso il sistema di controllo degli accessi automatico in funzione presso il CDR;
2. L'aggiornamento dell'elenco utenti abilitati all'accesso viene effettuata dagli uffici preposti del Comune di Pedrengo ai quali è possibile rivolgersi in orario d'ufficio per qualsiasi necessità inerente l'abilitazione all'accesso.
3. Di norma l'accesso al Centro di Raccolta Comunale sarà garantito alle utenze non domestiche iscritte nei ruoli comunali in relazione alla tipologia ed estensione delle superfici oggetto di tassazione TARI.
4. Il riconoscimento è effettuato mediante l'utilizzo di specifico badge rilasciato dagli uffici competenti del Comune di Pedrengo;
5. Le utenze non domestiche saranno autorizzate mediante la fornitura e attivazione di specifico badge. Al fine di regolamentare l'accesso alla piattaforma, le utenze non domestiche corrispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 27 comma d del presente Regolamento sono obbligate a presentare istanza all'Ufficio Ecologia di apposita autorizzazione che riporterà l'iscrizione alla categoria 2-bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.  
Tali UtENZE potranno accedere all'area ecologica solo se munite del badge di cui sopra.  
Per il conferimento dei rifiuti "urbani simili agli urbani" è facoltà della Giunta Comunale stabilire un apposito calendario per gli accessi al centro di raccolta anche non coincidente con quello stabilito per il conferimento dei rifiuti solidi urbani provenienti da UtENZE Domestiche.
6. In caso di mancato riconoscimento del sistema, l'utente dovrà esibire la tessera di cui sopra all'operatore incaricato della gestione al fine di verificarne l'abilitazione. In caso di rifiuto, ad esibire la documentazione prescritta ovvero di non conformità alle disposizioni, il personale incaricato inviterà l'utente a non scaricare non consentendo l'accesso al centro di raccolta.

7. In riferimento a quanto previsto nell'Allegato L-quater del D.Lgs. 116/2020, in considerazione della capacità ricettiva della struttura del Centro di Raccolta Comunale, vengono di seguito elencati i rifiuti "simili agli urbani" conferibili dalle utenze non domestiche aventi titolo di cui all'art. 25 comma 2/d e conformi alle disposizioni autorizzative di cui al DM 08/04/2008 e s.m.i:

<b>Frazione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>EER</b>
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili – residui di potature, sfalci, foglie	20 02 01
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone Carta e cartone	15 01 01 20 01 01
PLASTICA	Imballaggi in plastica Plastica	15 01 02 20 01 39
LEGNO	Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37* (ovvero NON PERICOLOSO)	20 01 38
METALLO	Imballaggi metallici Metallo	15 01 04 20 01 40
IMBALLAGGI COMPOSTI	Imballaggi in materiali composti	15 01 05
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	15 01 06
VETRO	Imballaggi in vetro Vetro	15 01 07 20 01 02
TESSILE	Imballaggi in materiale tessile Abbigliamento	15 01 09 20 01 10
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*	08 03 18
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	20 03 07
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27* (ovvero NON PERICOLOSI)	20 01 28

#### **Art. 28 – Modalità generali di conferimento.**

1. Il conferimento dei rifiuti deve essere effettuato in conformità alle prescrizioni impartite dal gestore del centro di raccolta e deve avvenire negli appositi contenitori o negli appositi spazi.
2. Nel caso in cui l'addetto alla gestione del centro di raccolta non autorizzi il conferimento dei rifiuti ed il conferente ritenga, viceversa, di avervi diritto, questi può sottoporre un quesito scritto al competente ufficio Comunale che provvederà a fornire spiegazioni ulteriori per la mancata ammissione alla fruizione del servizio o ad autorizzare il conferimento nel rispetto della legge e dei regolamenti comunali.
3. È fatto divieto a chiunque di abbandonare i rifiuti fuori dagli appositi contenitori e all'esterno del centro di raccolta.

#### **Art. 29 – Modalità di accesso.**

1. L'accesso al centro di raccolta è delimitato da barriera automatica e sarà consentito solo mediante l'utilizzo delle tessere di cui ai paragrafi precedenti. In caso cessi il diritto di accedere al Centro di Raccolta, gli uffici comunali competenti provvederanno ad aggiornare periodicamente l'anagrafica.
2. L'accesso al centro di raccolta sarà disciplinato da apposito segnale semaforico in grado di contabilizzare ingressi ed uscite al fine di consentire la contemporanea presenza all'interno della struttura ad un massimo di 5 (cinque) utenti.
3. Tutte le registrazioni vengono effettuate nel rispetto della vigente normativa in materia ed

essenzialmente ai fini statistici e di controllo delle quantità autorizzate oltre che per l'attivazione di eventuali iniziative di incentivazione della raccolta differenziata.

4. Il conferimento dei materiali in modo differenziato deve avvenire a cura dell'utente, direttamente all'interno degli appositi cassoni scarrabili e/o contenitori a tenuta presenti nel centro, rispettando le indicazioni dei responsabili della vigilanza e la segnaletica presente all'interno della struttura.
5. Non saranno ammessi rifiuti che, per tipologia o quantità e relative prescrizioni, non rientrano in quelli indicati agli articoli precedenti, eventualmente aggiornata a sensi di legge, tranne quelli raccolti nell'ambito del servizio di raccolta di rifiuti urbani all'interno del proprio territorio, realizzati direttamente dal Comune o Aziende/Enti incaricati dall'Amministrazione comunale, abbandonati nelle aree pubbliche.

### **Art.30 – Orario di apertura al pubblico.**

1. In fase di prima applicazione l'orario di apertura al pubblico è il seguente:

#### **Utenze Domestiche**

- Martedì: 9.00 – 12.30
- Mercoledì: 14.30 – 18.00
- Sabato: 9.00 - 12.30 14.30 – 18.00

#### **Utenze Non Domestiche**

- Lunedì: 14.30 – 18.00

2. In caso in cui una giornata di apertura al pubblico coincida con una festività nazionale, il CDR rimarrà chiuso.
3. Eventuali modifiche agli orari possono essere disposte con provvedimento motivato del funzionario comunale competente. Il Comune può inoltre disporre l'apertura o la chiusura straordinaria del centro di raccolta per esigenze contingibili e urgenti o nel caso di particolari ricorrenze, dandone preventiva comunicazione al soggetto gestore.
4. Modifiche in via permanente agli orari saranno disposte con deliberazione della Giunta comunale. In tale ipotesi, fermo restando il monte ore settimanali di cui al punto 1, la deliberazione di modifica dell'orario da parte della Giunta comunale si configura come variazione all'orario, con il solo obbligo quindi di pubblicizzazione del nuovo orario anche mediante strumenti telematici quali applicazioni web, l'aggiornamento dell'orario sul sito istituzionale del Comune e delle indicazioni poste all'ingresso del centro di raccolta.

### **Art.31 – Addetti alla gestione del centro**

1. La gestione e la sorveglianza del centro di raccolta sono affidate a soggetti qualificati in possesso dei requisiti di legge ed iscritti alla cat.1 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
2. Tali soggetti sono preposti alla verifica dell'ammissibilità del rifiuto ed hanno quindi la facoltà di non accettarlo qualora non conforme ai regolamenti comunali ovvero alla normativa regionale e nazionale vigenti. In particolare dovranno essere respinti i conferimenti relativi ai rifiuti speciali e/o speciali pericolosi qualora non rispondano ai requisiti di cui all'art. 26 del presente regolamento.
3. Gli addetti alla sorveglianza devono anche intervenire sulle modalità di conferimento verificando che il rifiuto sia collocato nei contenitori e negli spazi idonei.

4. Il personale addetto alla gestione del centro di raccolta ha l'onere di comunicare al Comune, direttamente o tramite il proprio referente, comportamenti scorretti da parte dell'utenza anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici.

### **Art. 32 – Compiti del Comune**

1. Fatti salvi differenti accordi stipulati con il Soggetto Gestore del Centro di Raccolta Comunale, restano di competenza del Comune i seguenti compiti:
  - a. I rapporti di comunicazione con il gestore e la possibilità di controllo della corretta gestione con accesso in qualunque momento al CDR;
  - b. la manutenzione ordinaria e straordinaria con particolare riferimento ai lavori, servizi e forniture previste dal D.M. 08/04/2008 e s.m.i.;
  - c. la rimessa in pristino della sicurezza, della funzionalità e del decoro in presenza di atti vandalici e/o furti o incendio;
  - d. la sorveglianza durante gli orari di chiusura anche tramite sistemi di video-sorveglianza;
  - e. l'individuazione della tipologia di rifiuti per i quali è consentito il conferimento;
  - f. il trasporto e lo smaltimento presso impianti autorizzati dei rifiuti raccolti;
  - g. l'installazione/fornitura dei contenitori dei rifiuti, degli impianti, delle attrezzature e delle strutture necessarie per il corretto funzionamento del CDR;
  - h. l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni, comunque denominate, e la presentazione delle previste comunicazioni relative all'attività svolta con particolare riferimento alla normativa in materia ambientale, sicurezza e pubblica igiene;
  - i. l'informazione alla cittadinanza in merito alle modalità di accesso e alla tipologia dei rifiuti conferibili;
  - j. l'adozione e/o l'aggiornamento di regolamenti, ordinanze e disposizioni inerenti la gestione dei servizi di igiene ambientale e del centro di raccolta comunale.
2. il Comune ha la facoltà di affidare a soggetti terzi le attività che la legge non pone a suo esclusivo carico.

### **Art. 33 – Compiti in capo al soggetto gestore del Centro di Raccolta**

1. Sono compiti del gestore del Centro di Raccolta Comunale nei limiti dell'orario di apertura:
  - a. le operazioni di apertura e chiusura dell'impianto;
  - b. il coordinamento degli ingressi e la movimentazione degli automezzi entro il CDR;
  - c. la cura dell'ordine e della pulizia all'interno del CDR e degli spazi adiacenti all'ingresso;
  - d. la verifica che l'accesso da parte dell'utenza e il conferimento del rifiuto avvenga secondo quanto previsto dal presente regolamento;
  - e. sovrintendere al corretto conferimento dei rifiuti nei contenitori appropriati da parte dell'utente del CDR fornendo le indicazioni del caso;
  - f. segnalare per iscritto, utilizzando anche strumenti informatici, tempestivamente agli Uffici Comunali preposti:
    - eventuali violazioni commesse dagli utenti del CDR.
    - accessi/conferimenti abusivi
    - malfunzionamenti o interventi di manutenzione alle infrastrutture
    - stato di riempimento dei contenitori dei rifiuti

- ogni fatto o azione che possa essere ritenuta utile per una corretta gestione del CDR
- g. prelevare i rifiuti eventualmente abbandonati da ignoti all'esterno della piattaforma, in prossimità del cancello di ingresso e del perimetro del CDR, se rientranti tra quelli ammissibili, e inserirli nei relativi contenitori, mentre se fossero di altra tipologia il personale dovrà avvisare l'Ufficio competente comunale affinché provveda al recupero e allo smaltimento;
  - h. organizzare lo svuotamento dei cassoni/vasche/contenitori ponendo in essere ogni azione necessaria a minimizzare la possibilità di interferire con gli utenti o di danneggiare le strutture e le attrezzature presenti nel Centro di Raccolta;
  - i. ogni altra attribuzione, anche di carattere amministrativo, che le disposizioni legislative e regolamentari in materia di rifiuti consentano di delegare al gestore del Centro di Raccolta previo accordo scritto tra le parti.

### **Art. 34 – Compiti degli Utenti**

1. Gli utenti dovranno conferire correttamente le singole frazioni negli appositi contenitori contrassegnati da cartelli indicatori; in caso di incertezza dovranno interpellare l'operatore presente in piattaforma.
2. Agli utenti viene fatto espresso divieto di:
  - a. arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente in piattaforma di proprietà del Comune e /o del gestore;
  - b. abbandonare rifiuti fuori dell'area del Centro di Raccolta;
  - c. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti nel Centro di Raccolta;
  - d. introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
  - e. effettuare qualsiasi forma di prelievo e/o cernita del materiale conferito e/o comunque introdursi nei contenitori e siti adibiti alla raccolta delle frazioni presenti nel Centro di Raccolta;
  - f. trattenersi nella piattaforma oltre il tempo necessario al conferimento dei rifiuti;
  - g. accedere con mezzi di massa complessiva superiore a 3,5 Ton.
3. La circolazione all'interno del Centro di Raccolta dovrà avvenire:
  - a. a "passo d'uomo" (minima velocità possibile per la tipologia del mezzo utilizzato) e in ogni caso non superiore ai 5 km/h;
  - b. rispettando il senso di marcia e la segnaletica verticale e orizzontale;
  - c. seguendo le indicazioni degli addetti alla gestione del Centro di Raccolta.
4. In ogni caso gli utenti dovranno mantenere sempre un contegno adeguato al fine di non provocare danno o disagio alcuno agli altri utenti e/o agli operatori presenti nel Centro di Raccolta.

### **Art. 35 – Norme di comportamento generali**

1. L'accesso alla piattaforma ecologica è consentito alle sole persone di età superiore a 18 anni.
2. L'accesso e la circolazione di qualunque veicolo all'interno della piattaforma deve avvenire secondo le indicazioni della segnaletica stradale opportunamente predisposta dal Servizio competente, per evitare intralci alle attività e pericoli alle persone.
3. Gli utenti della piattaforma devono attenersi in ogni momento alle indicazioni impartite dal gestore

dell'area.

4. All'interno del Centro di Raccolta è vietato fumare e utilizzare fiamme libere.
5. Ulteriori disposizioni che dovessero rendersi necessarie per la disciplina del comportamento di persone e veicoli all'interno dell'area ecologica potranno essere emesse dal responsabile del Servizio competente.

#### **Art. 36 – Divieti**

1. Nel Centro di Raccolta Comunale è vietato:
  - a. accedere in orari diversi da quelli di apertura;
  - b. accedere con modalità diverse da quelle previste dal presente regolamento;
  - c. accedere con mezzi superiori alle 3,5 ton. di peso totale a terra;
  - d. depositare rifiuti fuori dai prescritti contenitori;
  - e. depositare rifiuti all'esterno del CDR;
  - f. rovistare tra i rifiuti per asportarne alcuni o parti di essi;
  - g. intralciare o comunque rendere difficoltoso l'utilizzo del CDR ad altri utenti;
  - h. non rispettare le indicazioni del personale in servizio presso il CDR;
  - i. non rispettare le indicazioni della segnaletica verticale o orizzontale;
  - j. conferire rifiuti non conferibili al CDR ai sensi della vigente normativa e dei regolamenti comunali;
  - k. conferire rifiuti con modalità non differenziata;
  - l. conferire i rifiuti in contenitori non attinenti al rifiuto oggetto di conferimento
  - m. fumare all'interno del CDR;
  - n. mettere in atto comportamenti pericolosi o di potenziale pericolo o non rispettosi degli utenti e/o degli addetti al CDR;
  - o. disattendere ai regolamenti comunali.
2. Il personale preposto alla custodia del centro di raccolta ha la facoltà di intervenire in presenza di comportamenti difforni da quanto previsto nel presente articolo invitando il trasgressore a interrompere l'attività illecita. In difetto detto personale dovrà dare comunicazione del fatto al Comune o al suo referente.

#### **Art. 37 – Sorveglianza, sanzioni e rimandi**

1. Durante l'orario di apertura la sorveglianza del Centro di Raccolta è affidata al Gestore. Durante l'orario di chiusura la sorveglianza è affidata alle forze dell'ordine con particolare riferimento agli Agenti della Polizia Locale.
2. Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la violazione dei divieti previsti dal presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro nei confronti dei responsabili delle violazioni come previsto dall'art 7/bis del D.lgs 267/2000 e

s.m.i. secondo la seguente modulazione:

- a. da euro 50 a euro 100 per violazione di cui all'art 36 punto 1 comma a, b, c, d, g, j, m;
- b. da euro 100 a euro 150 per violazione di cui all'art 36 punto 1 comma e, f, h, k, l;
- c. da euro 100 a euro 500 per violazione di cui all'art 36 punto 1 comma n, o;
- d. da euro 100 a euro 500 per violazioni che non rientrano nei casi di cui ai punti precedenti.

3. Le sanzioni di cui sopra vengono applicate nel rispetto delle prescrizioni della L. n. 689 del 24/11/1981 e s.m.i..
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'ambiente e dei cittadini nella gestione della piattaforma, si rinvia alle leggi e regolamenti vigenti in materia.

## TITOLO V

### - Gestione dei rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità -

#### **Art. 38 - Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità.**

1. E' fatto divieto di conferire i rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità nei contenitori adibiti alla raccolta di altre frazioni, nonché nei sacchi e nei contenitori per la raccolta porta a porta.
2. I seguenti rifiuti devono essere conferiti, rispettivamente:
  - a) pile e batterie:
    - negli appositi contenitori posizionati presso rivenditori di pile e batterie di pile;
    - negli appositi contenitori posti presso il Centro raccolta differenziata;
    - negli appositi contenitori posizionati nei vari punti del territorio (municipio, tabacchi, biblioteca, attività commerciali di rivendita);
  - b) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati:
    - negli appositi contenitori collocati presso farmacia, municipio e Centro raccolta differenziata;
  - c) prodotti e contenitori etichettati "T" e/o "F" (Tossici e/o Infiammabili) - lampade a scarica - tubi catodici - componenti elettroniche - olio minerale esausto - accumulatori per veicoli - devono essere obbligatoriamente conferiti, a cura dell'utente, presso il Centro raccolta differenziata.

#### **Art. 39 - Smaltimento dei veicoli a motore.**

1. I veicoli a motore, i rimorchi e simili, che per volontà del proprietario o per disposizioni di legge siano destinati alla demolizione devono essere conferiti dal proprietario stesso esclusivamente presso specifici centri autorizzati di raccolta per la demolizione ed eventuale recupero di parti per la rottamazione.

## TITOLO VI

### - Gestione dei rifiuti sanitari urbani -

#### **Art. 40 – Definizione dei rifiuti sanitari urbani.**

1. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n.254, sono considerati rifiuti sanitari urbani i rifiuti sanitari non pericolosi e non potenzialmente infetti quali, a titolo esemplificativo: i rifiuti provenienti dalle cucine, dalle attività di ristorazione, da residui di pasti provenienti da reparti non infettivi, i rifiuti prodotti al di fuori dei circuiti sanitari denunciati come rifiuti urbani misti, i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio, i rifiuti costituiti da materiale metallico ingombrante e non, i vetri per farmaci e soluzioni prive di deflussori e aghi qualora non presentino condizioni di pericolosità da un punto di vista infettivo e non contengano quantità apprezzabili di farmaci, in particolare chemioterapici citostatici.

#### **Art. 41 – Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti sanitari urbani.**

1. I rifiuti del presente titolo sono raccolti in contenitori idonei a garantire la tenuta di eventuale percolato e la tenuta meccanica per gli oggetti taglienti. Tali rifiuti saranno collocati in idonei spazi recintati e protetti in zona di agevole accesso agli automezzi destinati alla raccolta. La frequenza del ritiro sarà, di norma, quella stabilita per la normale programmazione dei servizi porta a porta. Particolari situazioni di utenze speciali verranno valutate caso per caso.

### **TITOLO VII**

#### **- Gestione dei rifiuti speciali -**

#### **Art. 42 – Gestione dei rifiuti speciali.**

1. Alla gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi, devono provvedere coloro che li producono ai sensi dell'art. 188, D.lgs 152/06.
2. Il comune, qualora lo ritenga opportuno, istituisce nel rispetto della normativa vigente specifici servizi finalizzati al corretto recupero o smaltimento di particolari tipologie di rifiuti speciali.

### **TITOLO VIII**

#### **- Altri interventi in tema di riduzione e riutilizzo dei rifiuti -**

#### **Art. 43 - Attività volte alla diminuzione dei rifiuti.**

1. Ai fini della diminuzione della produzione di rifiuti l'Amministrazione comunale promuove:
  - a) campagne di sensibilizzazione volte ad educare la cittadinanza ad un consumo ecocompatibile, attuate anche in collaborazione con le associazioni dei consumatori e il gestore del servizio raccolta rifiuti;
  - b) iniziative promozionali, condotte di concerto con esercizi commerciali, per l'utilizzo di imballaggi riutilizzabili e di prodotti duraturi in alternativa agli imballaggi a perdere ed ai prodotti usa e getta;
  - c) iniziative di sensibilizzazione contro gli sprechi, anche d'intesa con gruppi e associazioni operanti in tal senso;
  - d) divulgazione e diffusione dell'uso del compostaggio domestico degli scarti organici anche attraverso un adeguato supporto tecnico di consulenza offerto alla popolazione;
  - e) le attività di cui al D.M. 203/03.

## **TITOLO IX**

### **- Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni -**

#### **Art. 44 - Definizione.**

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche o aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, laghi e simili (art.184, D.lgs. 152/06).
2. Sono comunque rifiuti urbani esterni i rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade.

#### **Art. 45 - Raccolta, trattamento e spazzamento.**

1. Le aree interessate ai servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esternisono:
  - a) strade e piazze comunali, compresi portici e marciapiedi;
  - b) altre strade, anche private, soggette a pubblico transito in via permanente e senza limitazioni di sorta;
  - c) aree pedonali a verde pubblico e/o aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi, gli spazi verdi, le aiuole spartitraffico etc.;
2. Non sono interessate ai servizi di raccolta, spazzamento e trattamento i rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, effettuate entro il territorio comunale; tali servizi sono a carico degli enti competenti.
3. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono stabilite dall'Amministrazione Comunale. Non possono essere conferiti presso il Centro di raccolta differenziata i residui derivanti dallo spazzamento delle strade.

#### **Art. 46 - Contenitori porta rifiuti.**

1. Nelle aree pubbliche o di uso pubblico saranno installati appositi contenitori per rifiuti di piccole dimensioni.
2. E' vietato l'uso di tali contenitori per il conferimento di rifiuti domestici ,ingombranti, pericolosi o soggetti a raccolta differenziata. L'utilizzo improprio di tali contenitori potrà essere sanzionato dai competenti organi di Polizia Locale.
3. Per i contenitori posizionati sul territorio, la cui raccolta risulti essere già differenziata per tipologia di rifiuto, è fatto obbligo del ritiro degli stessi mantenendone la natura.
4. E' fatto divieto di danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini porta rifiuti, di effettuare scritte sui cestini suddetti e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 47 – Pulizia Aree Private.**

1. Le aree e i locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico,recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservate libere da materiali inquinanti, da accumuli di materiale e da rifiuti.

2. I conduttori e i proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado e l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.
3. I proprietari, gli amministratori, i conduttori di aree non fabbricate - qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi - devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura ai sensi dell'art. 64 del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale. A tale scopo essi devono provvederli, ove necessario, di recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

#### **Art. 48 - Carico e scarico di merci e materiali.**

1. Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica. In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza il comune provvederà alla pulizia, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

#### **Art. 49 - Rifiuti da attività edilizie.**

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

#### **Art. 50 - Aree provvisoriamente adibite a sosta per nomadi, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche.**

1. Le aree provvisoriamente adibite a sosta per nomadi, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche simili devono essere mantenute, a cura degli occupanti, pulite durante l'uso e lasciate pulite ad uso ultimato.
2. Gli occupanti sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificamente emanate con apposita Ordinanza sindacale.
3. Durante le suddette manifestazioni, ove sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande, è preferibile l'uso di stoviglie in materiale biodegradabile.
4. I rifiuti prodotti da queste utenze saranno raccolti secondo le seguenti modalità: conferimento sul ciglio stradale dei rifiuti confezionati in modo differenziato in appositi sacchi e/o contenitori così come previsto nelle norme del presente regolamento.

#### **Art. 51 - Asporto di scarichi abusivi.**

1. In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio di raccolta rifiuti o di polizia locale preposti alla repressione di violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile, il quale - ferme restando le sanzioni previste - dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti.
2. In caso di inottemperanza verrà adottata una Ordinanza a carico dei contravventori, fissando il termine,

trascorso il quale provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico di raccolta rifiuti, con addebito delle spese a carico degli inadempienti nelle forme previste dalla vigente Normativa.

#### **Art. 52 - Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti.**

1. Costituiscono servizio integrativo dei servizi di raccolta rifiuti urbani esterni la pulizia periodica di strade, marciapiedi e cigli stradali.
2. Secondo criteri di opportunità, il servizio potrà eventualmente essere espletato direttamente dal personale comunale o affidato al Gestore del servizio.

#### **Art. 53 - Gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni.**

1. Oltre a quanto disposto dal Decreto Ministeriale 26 giugno 2000, n. 219, fermo restando che i rifiuti cimiteriali quali carta, cartone, lumini, plastica, rifiuti vegetali sono gestiti secondo le modalità previste per gli altri rifiuti urbani, la gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni è regolata dalle seguenti specificazioni tecniche:

- a) frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti ecc:
  - confezionamento in contenitore idoneo di materiale resistente e munito di chiusura, recante la dicitura «rifiuti cimiteriali»;
  - deposito provvisorio, solo qualora si rendesse necessario per una maggiore razionalizzazione del sistema di raccolta e trasporto, in area appositamente attrezzata, all'interno del cimitero;
  - smaltimento finale preferibilmente presso impianti di termodistruzione per rifiuti, debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa. In alternativa, smaltimento in discariche autorizzate per rifiuti urbani in base a specifico accordo con il gestore della discarica stessa;
- b) parti metalliche quali zinco, ottone, piombo ecc:
  - bonifica delle parti metalliche nel caso in cui queste presentino rischi di pericolosità;
  - deposito provvisorio, separato dagli altri rifiuti, pur utilizzando la stessa area di stoccaggio di cui alla lettera a);
  - invio al recupero tramite rottamazione.

Il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni sono regolati da apposito contratto di servizio stipulato tra gli uffici comunali competenti e la società da esso incaricata.

## **TITOLO X**

### **- Disposizioni finali -**

#### **Art. 54 - Divieti.**

1. Oltre a quanto già espressamente vietato nel presente regolamento, è fatto divieto di:
  - a) abbandonare, scaricare o depositare rifiuti su aree pubbliche o private non espressamente autorizzate a tale scopo;
  - b) cernere, rovistare e recuperare, senza autorizzazione, i rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale ovvero presso le discariche, le aree a supporto dei servizi di raccolta e gli impianti di trattamento;
2. Imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con l'abbandono di piccoli rifiuti, escrementi di animali, spargimento di olio o di qualsivoglia sostanza od oggetto.
3. Eliminare i rifiuti mediante combustione.
4. Versare rifiuti in acque pubbliche e private (salvo quanto previsto dalle normative relative sugli scarichi).
5. Il lavaggio di autoveicoli, moto e attrezzature varie su suolo pubblico.
6. L'effettuazione di interventi di raccolta, anche differenziata, di qualsiasi frazione di rifiuti urbani, da parte di qualsiasi ente, azienda, persona e/o organizzazione - anche di volontariato - è regolamentata dal D.Lgs n. 152 / 2006;

#### **Art. 55 - Tassa per la gestione dei rifiuti urbani.**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani il comune istituisce apposita tassa - per la copertura dei costi ad esso relativi - in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il Comune disciplina l'applicazione della tassa con apposito regolamento.

#### **Art. 56 - Ordinanze contingibili ed urgenti.**

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, secondo quanto disposto dall'art. 191, D.lgs. 152/06.
2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

#### **Art. 57 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali.**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni in materia previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 58 - Accertamenti.**

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento o che comunque costituiscono aggressione e degrado all'ambiente, provvede, per quanto di competenza del Comune, il

corpo di Polizia Locale.

2. Le violazioni del presente regolamento possono essere accertate e sanzionate anche da agenti e funzionari del comune appositamente incaricati dal Sindaco secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente.

#### **Art. 59 - Attività di controllo.**

1. Le funzioni di controllo e verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti, nonché il controllo periodico su tutte le attività di gestione dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni del D. Lgs. n. 152/06, competono alla Provincia.

#### **Art. 60 - Sanzioni**

1. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, ove non costituiscono reato o violazione del D.Lgs n. 152/2006, è soggetto alle sanzioni previste dal Regolamento di polizia urbana e rurale in vigore.
2. I proventi generati dall'irrogazione delle sanzioni di cui sopra potranno essere destinati ad attività di tutela ambientale, sensibilizzazione ambientale e/o miglioramento dei servizi ambientali.

#### **Art. 61 - Efficacia del presente regolamento**

1. Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e pubblicazione all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione, ai sensi della normativa vigente.

#### **Art. 62 - Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari adottate dal Comune, nelle materie disciplinate dal presente regolamento, ed ogni altra disposizione comunale incompatibile o contraria al presente regolamento.

#### **Art. 63 - Modifiche del regolamento**

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare nel rispetto della normativa vigente, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune a norma di Legge.

## **SOMMARIO**

### **TITOLO I**

#### **- Disposizioni generali**

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Criteri generali

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento

Art. 5 - Classificazione dei rifiuti

Art. 6 - Rifiuti urbani

Art. 7 - Rifiuti speciali

Art. 8 - Rifiuti pericolosi

Art. 9 - Attività di competenza del comune

Art. 10 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani

Art. 11 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti speciali

### **TITOLO II**

#### **- Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani**

Art. 12 - Definizione della zona di raccolta

Art. 13 - Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta

### **TITOLO III**

#### **- Gestione dei rifiuti solidi urbani - raccolta porta a porta**

Art. 14 - Tipologia e caratteristiche dei contenitori per il conferimento ai servizi di raccolta porta a porta

Art. 15 - Modalità di conferimento ai servizi di raccolta porta a porta

Art. 16 - Conferimento e raccolta della frazione umida

Art. 17 - Utilizzo del compostaggio domestico

Art. 18 - Conferimento e raccolta del materiale cartaceo

Art. 19 - Conferimento e raccolta del materiale assorbente

Art. 20 - Conferimento e raccolta degli indumenti usati

Art. 21 - Conferimento e raccolta dei contenitori in plastica

Art. 22 - Conferimento e raccolta dei contenitori in vetro e metallo

Art. 23 - Conferimento e raccolta dei rifiuti solidi urbani non ingombranti (secco)

#### **TITOLO IV**

##### **- Gestione dei rifiuti solidi urbani presso il Centro di raccolta differenziata**

- Art. 24 – Rifiuti conferibili
- Art. 25 – Soggetti ammessi al conferimento
- Art. 26 – Accesso al CDR da parte di Utenze Domestiche
- Art. 27 – Accesso al CDR da parte di Utenze Non Domestiche
- Art. 28 - Modalità generali di conferimento
- Art. 29 – Modalità di accesso
- Art. 30 – Orario di apertura al pubblico
- Art. 31 – Addetti alla gestione del centro
- Art. 32 – Compiti del Comune
- Art. 33 – Compiti in capo al soggetto gestore del Centro di Raccolta
- Art. 34- Compiti degli utenti
- Art. 35 – Norme di comportamento generali
- Art. 36 – Divieti
- Art. 37 – Sorveglianza, sanzioni e rimandi

#### **TITOLO V**

##### **- Gestione dei rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità**

- Art. 38 - Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità
- Art. 39 - Smaltimento dei veicoli a motore

#### **TITOLO VI**

##### **- Gestione dei rifiuti sanitari urbani**

- Art. 40 – Definizione dei rifiuti sanitari urbani
- Art. 41 – Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti sanitari urbani

#### **TITOLO VII**

##### **- Gestione dei rifiuti speciali**

- Art. 42 - Gestione dei rifiuti speciali

#### **TITOLO VIII**

##### **- Altri interventi in tema di riduzione e riutilizzo dei rifiuti**

- Art. 43 - Attività volte alla diminuzione dei rifiuti

#### **TITOLO IX**

##### **- Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni**

- Art. 44 - Definizione
- Art. 45 - Raccolta, trattamento e spazzamento
- Art. 46- Contenitori porta rifiuti
- Art. 47 – Pulizia Aree Private
- Art. 48 - Carico e scarico di merci e materiali
- Art. 49 - Rifiuti da attività edilizie
- Art. 50 - Aree provvisoriamente adibite a sosta per nomadi, luna park, circhi, spettacoli viaggianti emanifestazioni pubbliche
- Art. 51 - Asporto di scarichi abusivi

Art. 52 - Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti

Art. 53 - Gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

## **TITOLO X**

### **- Disposizioni finali**

Art. 54 - Divieti

Art. 55 - Tassa per la gestione dei rifiuti urbani

Art. 56 - Ordinanze contingibili e urgenti

Art. 57 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Art. 58 - Accertamenti

Art. 59 - Attività di controllo

Art. 60 - Sanzioni

Art. 61 - Efficacia del presente regolamento

Art. 62 - Norme abrogate

Art. 63 - Modifiche del regolamento

## **ALLEGATI**

Allegato A - Modulo domanda di assegnazione di bidoni aggiuntivi

Allegato B - Modulo domanda di sostituzione del contenitore

Allegato C - Modulo dichiarazione e delega al conferimento

Allegato D - Tipologie di rifiuti

Allegato E – Costi e ammende